



SENT. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Nicola Benedizione Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59064 del ruolo generale proposto

da xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Enrico Cleopazzo

(enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia

Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria,

n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

per la riforma

della sentenza n. 25/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

	Veneto, depositata l'1 febbraio 2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, gli	
	avv.ti Giannico e Cleopazzo.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Visto l'atto di appello del xxx, con cui è stata censurata - per violazione	
	e applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, per erronea	
	individuazione del petitum sostanziale, nonché per violazione del	
	principio di economia processuale - la sentenza con cui il giudice di	
	primo grado ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del	
	diritto del ricorrente al trattamento pensionistico secondo il sistema	
	misto (retributivo-contributivo) con applicazione dell'aliquota di	
	rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte	
	dell'assegno calcolata con il sistema retributivo.	
	L'Inps si è costituito in giudizio, rappresentando di aver già provveduto	
	a riliquidare la pensione dell'interessato con applicazione dell'aliquota	
	richiesta ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.	
	All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti, hanno convenuto per	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Il Collegio ritiene che, come evidenziato da ambo le parti, l'avvenuta	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in pendenza di giudizio	
	con applicazione dell'aliquota richiesta con l'odierno appello comporta	
	come naturale conseguenza la cessazione della materia del contendere.	
	2	

	Il Collegio, constatati i tempi con i quali l'istituto previdenziale ha	
	provveduto alla riliquidazione, senza irragionevole ed imprudente	
	ritardo, anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente	
	affrontato dall'istituto previdenziale medesimo, ritiene di poter	
	compensare le spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità	
	delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 19/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	3	

	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 19/01/2024	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere	
	le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 19/01/2024	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	4	